



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 11 dicembre 2014

Aeroporto di Ginevra: Il ricorso contro la costruzione di un nuovo centro di accoglienza è irricevibile

Sentenza A-6883/2013 del 2 dicembre 2014:

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'associazione ginevrina ELISA-ASILE interposto avverso la decisione di approvazione dei piani del nuovo centro di accoglienza dell'Aeroporto internazionale di Ginevra destinato ai richiedenti l'asilo e ai passeggeri giudicati inammissibili. Il TAF ha sancito che l'associazione non dispone – per diversi motivi – della legittimazione ricorsuale.

La decisione impugnata, emanata l'11 novembre 2013 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), autorizzava la costruzione di un nuovo edificio d'accoglienza nel perimetro dell'aeroporto. L'associazione ELISA-ASILE, un'associazione di sostegno e di consiglio ai richiedenti l'asilo, ha ricorso invocando in particolare che lo spostamento dell'edificio fuori dalla zona di transito non è conforme al diritto federale in vigore e viola altresì il diritto internazionale; essa si reputa inoltre lesa nella propria attività di consiglio giuridico, temendo di non disporre più di un accesso permanente alle persone ch'essa assiste.

Il TAF ha sancito che l'associazione ELISA-ASILE non dispone per diversi motivi della qualità per ricorrere contro la decisione ai sensi dell'art. 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). In primo luogo, essa non è, alla stregua di certe associazioni, un'associazione d'importanza nazionale provvista di un diritto di ricorso conferito direttamente dalla legge (diritto di ricorso delle organizzazioni; segnatamente nell'ambito della protezione dell'ambiente). In secondo luogo, essa non sarebbe comunque abilitata ad interporre un ricorso nell'interesse della maggioranza dei suoi membri, dal momento che gli stessi non sono di fatto i richiedenti l'asilo suscettibili di essere ospitati nei locali progettati (ricorso detto corporativo). In terzo luogo, poiché l'atto impugnato non definisce le modalità di accesso ai locali interessati, i timori della ricorrente in rapporto all'intralcio alla sua attività che lo spostamento del centro di accoglienza le causerebbe, non sono attuali. Essa non dispone dunque di un interesse attuale al ricorso così come richiesto dall'art. 48 PA.

Il ricorso è pertanto stato dichiarato irricevibile e il TAF non è tenuto a pronunciarsi sulle censure sollevate dalla ricorrente in materia di violazione dei diritti umani.

Questa sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.